

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, VENTURI, ANGELONI,
BOMBARDIERI, CECCATELLI, FONTANA, VERNASCHI
e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1985

Disposizioni generali di indirizzo e di coordinamento per la
protezione dell'ambiente contro l'inquinamento da cadmio

ONOREVOLI SENATORI. — L'uso del cadmio nei processi industriali ha raggiunto negli ultimi anni una elevata diffusione.

Tra i suoi molti impieghi si ricordano quello dell'industria siderurgica, che ad esso ricorre nei processi di « cadmiatura » delle lamiere per aumentarne la resistenza alla corrosione, quello dell'industria delle materie plastiche, che lo utilizza come agente stabilizzante nei processi di polimerizzazione o come pigmento colorante per la facilità con la quale consente di colorare di giallo, arancione o rosso tutti i tipi di materie plastiche, quello dell'industria degli smalti e delle vernici, nonché quello dell'industria delle batterie elettriche.

L'utilizzazione industriale del cadmio già nel 1977 era valutata, a livello mondiale, intorno alle 18.000 tonnellate per anno.

Questo impiego, più quello dei fosfati usati come concimi in agricoltura (le rocce fosfatiche possono contenere anche 90 mg/Kg

di cadmio), si è tradotto in un notevole accrescimento della concentrazione del cadmio nella ecosfera, cui ha fatto riscontro un aumento progressivo del tenore di cadmio negli alimenti, con conseguente rischio per le popolazioni.

Difatti, il cadmio, ingerito con il cibo oltre certe soglie di assorbimento, è causa di lesioni patologiche gravi, tra le quali le più pericolose sono quelle renali.

Avendo fornito questa breve panoramica, è facile dedurre come il rischio di inquinamento sussista in misura maggiore nei paesi economicamente più sviluppati, in quanto affetti da maggiori consumi di prodotti contenenti questo metallo.

Al giorno d'oggi le concentrazioni di cadmio nell'ambiente non raggiungono valori critici in nessun paese, ma è certo che, se non si adottano provvedimenti appropriati, nel breve volgere di pochi anni, in talune aree del mondo si perverrà a concentrazioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali da rendere estremamente probabile, per le popolazioni che vi vivono, il rischio di lesioni renali.

Al fine di scongiurare una tale eventualità, l'Organizzazione mondiale della sanità ha espresso il voto che siano adottate tutte le misure possibili atte a limitare ed a ridurre l'accumulo del cadmio nell'ambiente.

La Svezia è stata uno dei primi paesi che ha risposto all'appello; in quel paese gli esperti hanno infatti stimato che, se i consumi nazionali di prodotti contenenti cadmio raddoppieranno, il 5 per cento della popolazione supererà il limite critico di assorbimento oltre il quale si producono lesioni renali.

In relazione a tale rischio, il Governo svedese si è proposto l'obiettivo di eliminare ogni uso superfluo del cadmio ed a tal fine ha promosso appropriate misure legislative.

Tale linea, tuttavia, è stata adottata con una certa saggia flessibilità, tenendo presenti le eccezionali proprietà di quel metallo e la difficoltà di trovare rapidamente dei prodotti alternativi per tutti i processi industriali nei quali esso è oggi impiegato.

Ciò premesso si ritiene opportuno che anche il nostro paese affronti la questione per tempo, prima che la situazione ecologica sia pregiudicata ad un punto tale da fare risolvere il problema sulla base di soluzioni irrazionali adottate sotto spinte emotive.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si propone, fra l'altro, la istituzione di una commissione di studio che, valutato il problema in tutti i suoi aspetti (ecologico, sanitario, industriale, economico e sociale), ne riferisca al Governo.

Il disegno di legge, che si sottopone all'approvazione degli onorevoli senatori, consta di sei articoli, i cui contenuti sono qui di seguito sinteticamente esposti.

L'articolo 1 pone l'obiettivo della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali ed istituisce, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione consultiva *ad hoc*, tracciandone per linee generali i compiti nel quadro dell'azione governativa.

L'articolo 2 fissa le competenze per la nomina dei membri della commissione ed i criteri per la loro scelta.

L'articolo 3 puntualizza una serie di temi particolari che dovranno essere studiati e valutati a breve termine dalla commissione, nell'intento di predisporre una serie di provvedimenti legislativi coerenti, atti ad inquadrare il problema nella globalità dei suoi aspetti.

L'articolo 4 stabilisce i termini entro i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà istituire la commissione.

L'articolo 5 fissa il termine entro il quale la commissione dovrà ultimare il suo rapporto.

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare le proposte contenute nel rapporto della commissione, stabilendo per tale incombenza un termine di tempo nonchè il principio del rispetto delle norme comunitarie e delle disposizioni di carattere internazionale.

Riteniamo che per le motivazioni esposte il presente disegno di legge possa incontrare la solidarietà di tutte le parti politiche; ci auguriamo, pertanto, che esso abbia una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel quadro delle iniziative di tutela e di miglioramento delle condizioni ambientali, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione denominata « Commissione speciale di indirizzo, controllo e coordinamento per la protezione dell'ambiente contro l'inquinamento da cadmio » (in prosieguo indicata semplicemente col sostantivo commissione).

Compito della commissione è quello di esaminare, in maniera approfondita, il fenomeno della diffusione del cadmio nell'ambiente, nei suoi aspetti: ecologico, economico, industriale, sociale, medico e giuridico, e di proporre al Governo le misure legislative più idonee per prevenire e risolvere il problema.

Art. 2.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essi vengono scelti nell'ambito di ben definite specializzazioni ed esperienze in campo nazionale ed internazionale.

Art. 3.

Il programma dei lavori si articolerà in due fasi:

1) prima fase: analisi della situazione esistente con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

a) studio delle vie di diffusione del cadmio nell'ecosistema italiano ed identificazione delle aree nazionali di maggior rischio;

b) analisi dei costi sociali e industriali derivanti dall'adozione di provvedimenti che limitino l'uso del cadmio, promuovendo

l'adozione di prodotti e tecnologie alternative;

c) proiezione dei problemi connessi alla circolazione dei prodotti contenenti cadmio nell'ambito del mercato interno della Comunità economica europea;

2) seconda fase: redazione di un documento di sintesi nel quale siano contenuti i risultati dell'indagine ed una serie di proposte valutate in termini di costi-benefici, atte ad ispirare le iniziative del Governo nell'ambito della politica nazionale e di quella comunitaria.

Art. 4.

L'istituzione della commissione di cui al precedente articolo 1 dovrà avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Entro diciotto mesi dalla sua istituzione, la commissione dovrà presentare al Governo il documento di sintesi afferente la prima fase dei lavori di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla definizione del documento di sintesi di cui all'articolo 3, numero 2), il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge di attuazione delle proposte elaborate dalla commissione, il cui contenuto dovrà uniformarsi alle disposizioni della Comunità europea in materia nonchè a quelle di carattere internazionale.